



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri del Consiglio Comunale – articolo 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

N. 11 DEL 29/06/2021

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della TARI. Adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Approvazione.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di giugno alle ore 16:00, in Beinasco, nel Palazzo della Municipalità, il Commissario Straordinario dott.ssa VILASI Giovanna, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 settembre 2020, assistito dal Segretario Generale dott.ssa SCATIGNA Elisabetta, ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assunti i poteri del Consiglio Comunale – articolo 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale, al comma 1, prevede che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Rilevato che:

- con il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, il cosiddetto *“Decreto Rifiuti”*, l'ordinamento giuridico italiano ha recepito le Direttive comunitarie n. 2018/851 e n. 2018/852, emanate in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti da imballaggio, contenute nel cosiddetto *“Pacchetto Economia Circolare”*;
- sul versante della tassa rifiuti, gli elementi di maggiore rilievo introdotti dal decreto in argomento sono rappresentati dalla soppressione del potere affidato ai comuni di assimilare, qualitativamente e quantitativamente, attraverso il Regolamento per la gestione dei rifiuti, i rifiuti speciali prodotti dalle attività economiche, nonché dalla facoltà riconosciuta a quest'ultime di conferire i rifiuti urbani a soggetto gestore diverso da quello pubblico;
- la soppressione del potere di assimilazione dei comuni è consequenziale all'introduzione del punto *b-ter*) al comma 1 dell'articolo 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, che, a valere dal 1° gennaio 2021, qualifica come *“urbani”* in quanto *“simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”*, i materiali indicati nell'allegato L-quater alla Parte IV *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”* del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che gli stessi provengano dall'attività svolta dalle categorie enumerate nell'allegato L-quinquies;
- l'elenco riproduce quello di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con l'esclusione della categoria 20 associata alle attività industriali con capannone di produzione, in ragione della classificazione come *“speciali”* dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, all'articolo 30 ha precisato che le utenze non domestiche che intendono esercitare la facoltà di uscire dal servizio pubblico prevista dall'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato dal D.Lgs. n. 116/2020, e di conferire i rifiuti urbani derivanti dalla propria attività a gestori privati, devono darne comunicazione al gestore pubblico entro il termine del 30 giugno di ciascun anno - solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022 -, rimandando di fatto l'attuazione di questa parte della riforma al 2022.

Preso atto che:

- la Corte di Cassazione, con sentenza 17 luglio 2013, n. 17434, ha confermato la tassazione dei parcheggi, a prescindere da eventuali rapporti contrattuali e affidamenti in gestione, in quanto trattasi di aree frequentate da persone e quindi in via presuntiva produttive di rifiuti;
- più recentemente, con sentenza 11 aprile 2018, n. 8908, nel caso di un parcheggio di un centro commerciale, ha chiarito che il vincolo di destinazione *“ad uso pubblico”*

del parcheggio non giustifica l'esonero dal pagamento del tributo, ribadendo che ciò che rileva è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi e dalla destinazione funzionale dell'immobile.

Ritenuto, stante l'assenza nelle categorie enumerate dall'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 e dall'Allegato L-*quinquies* alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, della categoria "*Parcheggi*" o "*aree scoperte operative*", di catalogare i parcheggi coperti e scoperti come "*Esposizioni e autosaloni*", tenuto conto della formula di chiusura contenuta nell'Allegato L-*quinquies* che stabilisce che ove le attività idonee a produrre rifiuti non risultano classificate, si considerano, in quanto a essi simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, comprese nel punto a cui sono analoghe.

In considerazione di quanto sopra premesso, è, quindi, necessario apportare al vigente Regolamento della disciplina della TARI le modifiche al fine del suo adeguamento alle disposizioni normative sopra.

Visto il testo del Regolamento della disciplina della TARI, allegato al presente provvedimento.

Visto l'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, il quale, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha differito al 30 giugno 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria così come previsto dall'articolo 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1. avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, stante la sua approvazione entro il termine di legge, fissato dall'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge n. 41/2021, al 30 giugno del corrente anno;
3. di dare atto che l'uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani, esercitabile in virtù dell'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 116/2020, entrerà a regime il 1° gennaio 2022;
4. di definire nel dettaglio le modalità di svolgimento dell'attività di cui al punto 3. mediante il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), al COVAR 14 e alla sua società partecipata Pegaso03 s.r.l.;
6. di dare incarico all'ufficio tributi di provvedere, entro il termine perentorio del 14

ottobre 2021, alla trasmissione telematica al MEF - attraverso il Portale del Federalismo fiscale - del presente atto e dell'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

MR/mr

Y:\Tributi\PATRIZIA\1_Patrizia_Dal 2013\Delibere_Determine\Deliberazioni per BILANCIO 2021 - dicembre 2020-marzo-giugno 2021\TARI\Deliberazione approvazione regolamento TARI - adeguamento al D.Lgs. n. 116-2020.docx

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VILASI Giovanna *

IL SEGRETARIO GENERALE

SCATIGNA Elisabetta *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.